

Capo II (Interventi in materia di politiche sanitarie)

Art. 6

(Disposizioni per il contrasto al dumping contrattuale nel Servizio sanitario regionale)

1. Al fine di contrastare fenomeni di dumping contrattuale e garantire la stabilità dell'occupazione, è introdotto un criterio premiale nell'assegnazione delle risorse economiche alle strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario regionale nella macroarea della riabilitazione e socio-sanitaria che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per le lavoratrici e i lavoratori del comparto della sanità privata, con i trattamenti giuridici ed economici più vantaggiosi a tutela dei lavoratori.
2. Le modalità applicative del presente articolo sono individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Misure straordinarie per il potenziamento del sistema dell'emergenza-urgenza regionale)

1. Al fine di affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale, nell'ambito delle procedure concorsuali per la copertura di posti a tempo indeterminato nei profili di dirigente di discipline di area medica affini ed equipollenti a Medicina e Chirurgia d'Accettazione ed Urgenza (MeCAU), possono prevedere l'assegnazione temporanea al pronto soccorso per un periodo non inferiore a due anni, prorogabile su base volontaria.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza –
urgenza)

1. Le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR), per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSR, possono ricorrere, per l'anno 2023, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici sanitari veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, sino a cento euro lordi, onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro ed ai prescritti riposi.

Art. 9

(Norme per l'efficientamento delle attività delle Aziende ospedaliere universitarie)

1. Al fine di garantire l'omogeneità delle modalità organizzative e gestionali in funzione dell'efficienza e del miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute, terminato il periodo di sperimentazione previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517

(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), le Aziende ospedaliere universitarie regionali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il modello aziendale unico mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa.

Art. 10

(Norme per la qualificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche)

1. Al fine del miglioramento dei servizi agli utenti e dell'efficace utilizzo delle risorse, le Aziende e gli Enti del SSR assicurano il rispetto dei crono programmi sia degli interventi di adeguamento strutturale, ammodernamento tecnologico e funzionale, di cui alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 3958 del 7 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni, che degli interventi strutturali e tecnologici finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), provvedendo tempestivamente ad ogni misura organizzativa necessaria al costante monitoraggio dei programmi e relazionando alle competenti strutture regionali in merito ad eventuali scostamenti, al fine dell'attivazione di meccanismi sostitutivi per il caso di inerzia o ritardi. I procedimenti amministrativi di autorizzazioni sanitarie e di accreditamento istituzionale devono essere conclusi entro e non oltre dodici mesi dalla chiusura del PNRR.

Art. 11

(Istituzione dell'Osservatorio per le neuroscienze)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale della Campania l'Osservatorio per le neuroscienze.

2 L'Osservatorio ha compiti di studio, analisi e monitoraggio delle patologie oncologiche cerebrali al fine di migliorarne il percorso di cura.

3. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è composto:

- a) dal Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) dai responsabili delle Unità complesse di neurochirurgia operanti sul territorio regionale;
- c) da tre esperti in neuroscienze, uno per Ateneo, indicati da ciascuna delle facoltà di Medicina dell'Università degli studi di Napoli Federico II, di Salerno e della Campania Luigi Vanvitelli.

Nello svolgimento dei propri compiti, l'Osservatorio può avvalersi di esperti nelle materie di neurologia ad indirizzo oncologico, anatomia patologica, biologia molecolare, radioterapia, epidemiologia, cure palliative e terapie del dolore.

4. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

- a) studio, analisi e monitoraggio delle patologie oncologiche cerebrali in Regione Campania;
- b) formulazione di proposte volte ad attivare un sistema di reti e collaborazioni territoriali, con l'intento di migliorare e potenziare i percorsi di cura delle patologie oncologiche cerebrali sul territorio regionale;
- c) individuazione di modalità di coinvolgimento degli operatori del terzo settore;
- d) formulazione di proposte e verifica del raggiungimento dei risultati programmati.

5. Il Presidente:

- a) rappresenta l'Osservatorio in tutte le sedi politico-istituzionali;
- b) convoca e presiede le riunioni;
- c) predispone l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame dell'Osservatorio;
- d) è responsabile dell'espletamento delle attività e ne coordina lo svolgimento;

- e) firma i verbali delle riunioni ed ogni altro atto formale approvato dall'Osservatorio;
 - f) trasmette agli organi competenti le proposte e le determinazioni approvate dall'Osservatorio.
6. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro sessanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.
7. L'Osservatorio ha sede presso il Consiglio regionale della Campania.
8. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili, al supporto delle attività e delle funzioni dell'Osservatorio.
9. La partecipazione dei componenti ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese, comunque denominati.

Art. 12

(Fondo per l'ottimizzazione delle terapie nutrizionali e la riduzione del rischio cardiovascolare nella Regione Campania)

1. È disposto, per l'esercizio finanziario 2023, uno stanziamento di 80.000,00 euro in favore dell'Istituto nazionale Fisica nucleare - sezione di Napoli, con sede presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi "Federico II", complesso universitario Monte Sant'Angelo, per uno studio volto alla realizzazione e all'applicazione di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, per l'ottimizzazione delle terapie nutrizionali e la riduzione del rischio cardiovascolare nella Regione Campania, a valere sulla Missione 14, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 13

(Borse di studio "Orsola Apuzzo")

1. È autorizzato un contributo di 45.000,00 euro, nella misura di 15.000,00 euro, per ciascuna delle annualità del triennio 2023-2025, in favore del Dipartimento di ostetricia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per l'erogazione di borse di studio intitolate a "Orsola Apuzzo" da destinare a studenti meritevoli che si trovano in una situazione di disagio economico e che frequentano il corso di ostetricia presso il Dipartimento dell'università federiciana, a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Capo III

(Interventi per le politiche sociali, le fasce deboli e i soggetti vulnerabili)

Art. 14

(Fondo sociale regionale)

1. Al fine di promuovere e assicurare la tutela dei diritti sociali di cittadinanza alle persone e alle famiglie, attraverso il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), il Fondo sociale regionale è dotato di euro 12.000.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.